

# COMUNE DI MOMBASIGLIO

# PROVINCIA DI CUNEO

P.zza Municipio, 2 - C.A.P. 12070 - 12

E-mail: mombasiglio@cert.ruparpiemonte.it - com.mombasiglio@vallinrete.org http://www.comune.mombasiglio.cn.it

**ORDINANZA N. 03-2024** 

# **IL SINDACO**

## VISTI:

- ➢ Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 25 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/09/2012, in particolare il CAPO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI, articoli 49, 51, 53 e 55;
- L'articolo 32 della Costituzione;
- ➤ Il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;
- La legge n.689 del 24.11.1981;
- La Legge regionale 26 luglio 1993, n.34, "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- ➤ Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 novembre 1993, n.4359 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione);
- I'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
- La legge regionale 4/07/2005, n.9 Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n.18, Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata;
- ➢ Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 25 giugno 2008, n.10/R, Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, n.4359 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (G.U. Serie Generale, n.209 del 06 settembre 2013) e s.m.i. e proroghe di validità.
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- L'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..
- ➤ II D.Lgs 18.08.2000 nr. 267;
- > Lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

**Richiamati** gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

**Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

**Rilevata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

**Rilevata** l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".

**Evidenziato** che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

**Preso Atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e

nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

**Dato Atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

#### **ORDINA**

- 1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza;
- 2. E' vietato abbandonare e lasciare incustoditi animali domestici;
- 3. E' vietato abbandonare animali all'interno dell'abitacolo dei veicoli in sosta;
- 4. Allo scopo di garantire il benessere degli animali sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano loro maltrattamenti o sevizie;
- 5. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
- 6. È vietato condurre cani nelle chiese, cimiteri, teatri, arene, luoghi destinati a funzioni religiose o a pubblici spettacoli e nei pubblici esercizi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili;
- 7. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola;
- 8. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari;
- 9. È fatto obbligo altresì ai conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi o se presenti negli appositi raccoglitori;
- 10. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, idonea attrezzatura di cui al comma precedente, che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni qualvolta si condurranno animali domestici, ed il tatuaggio dell'animale;
- 11. Il Sindaco può comunque vietare, nonostante l'osservanza di tutte le precedenti prescrizioni, la conduzione di animali domestici in determinate zone o luoghi della città.
- 12. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi;
- 13. I cani vaganti non tatuati catturati, se non considerati pericolosi dall'autorità sanitaria, non possono essere soppressi e devono essere immediatamente tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 gg. possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
- 14. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore;
- 15. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria;
- 16. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale;
- 17. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete;
- 18. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia;

19. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

## **SANZIONI:**

Art. 49 commi 1 e 2	Tutela degli animali domestici	Codice Penale Art. 727 Da € 1000,00 a € 10.000,00 Codice Penale Art. 672 Da € 25,00 a € 258,00
Art. 53	Mantenimento dei cani	Da € 25,00 a € 90,00
Art. 55	Detenzione ndi cani o altri animali nelle abitazioni – animali molesti	Da € 25,00 a € 90,00

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa Vigente.

## Clausola di rinvio:

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vigono le prescrizioni dell'ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'agaressione dei cani. (13A07313) (G.U. Serie Generale, n.209 del 06 settembre 2013), le successive modifiche ed integrazioni e le proroghe di validità e tutte le norme riportate nella normativa di riferimento.

## **DISPONE**

che presente ordinanza venga:

- ✓ Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ Inviata al Comando Stazione Carabinieri di Mombasiglio;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni avanti il TAR Piemonte dalla data di pubblicazione all'albo pretorio o notificazione agli interessati, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Mombasiglio, li 24 GIUGNO 2024

IL SINDACO

(Basilio Salvatore BUZZANCA)

a autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93